

COMUNE DI ROGHUDI

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 09 DEL 19.06.2008

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. È istituita la tassa per la smaltimento dei rifiuti soli di urbani interni ai sensi e secondo le norme nel Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e le disposizioni del presente regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo articolo 5.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa, nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo 507/1993, la tassa dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salva le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situato soltanto la strade d'accesso all'abitazione del fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI

1. Ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per il pagamento della tasse riguardante i locali d'abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

ART. 5 - TARIFFE E GETTITO DELLA TASSA

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo 507/1993.
2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato in conformità all'art. 61 del Decreto Legislativo 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

ART. 6 - MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
 2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
 3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio, in base alle risultanze catastali.
 4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.
 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2 del Decreto Legislativo 507/1993, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota che varia dal 2 al 10% in ragione inversa al numero dei condomini:
 - a) del 10% per i condomini da 4 a 2 alloggi;
 - b) del 5% per i condomini da 6 a 10 alloggi;
 - c) del 2% per i condomini da 10 alloggi e oltre.
- Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 7 – AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 507/1993, le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25%, le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente semplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vanti ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c) superfici coperte e scoperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
- d) unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e/o di utenza quali gas, acqua, luce;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo d'effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici, o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione: nel caso in cui dichiarò di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. 915/1982; ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

3. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993 nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata nelle seguenti misure:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 500 a 800 metri;
- in misura pari al 25% della tariffa per distanze da 850 a 1500 metri;
- in misura pari al 10% della tariffa se detta distanza supera i 1500 metri.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attuato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, qualora però il periodo mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere e proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 10 - CRITERI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In relazione all'art. 66 e all'art. 68 del Decreto Legislativo 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie vanno graduate come segue:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione pari a un terzo;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: la riduzione è pari a un terzo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: la riduzione è pari a un terzo;
- d) nei confronti dell'utente che, versando nella circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: la riduzione è pari a un terzo;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: la riduzione è pari al 30%;

2. Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dell'anno successivo con provvedimento del funzionario del servizio;
3. Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino e che persistono le condizioni richieste.
4. Allorché tali condizioni vengono meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia in integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate. Nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 dal Decreto Legislativo 507/1993.

ART. 11 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. In relazione all'art. 67 del Decreto Legislativo 517/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie possono essere stabilite nei seguenti limiti :
 - a) per coloro che versino in comprovate condizioni di disagio socio-economico: esenzione totale;
 - b) per associazioni o enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio culturale: esenzione totale;
 - c) per le abitazioni i cui occupanti, pur se proprietari dell'alloggio, siano esclusivamente titolari di reddito da pensione sociale; riduzione fino al 20% dell'importo;
 - d) per le famiglie che abbiano nel loro nucleo familiare un portatore di handicap riconosciuto con dichiarazione dell'assessorato ai Servizi Sociali; riduzione fino ad un terzo;
 - e) Esenzione totale per le giovani coppie che contraggono matrimonio civile o religioso purchè il reddito del nucleo familiare non sia superiore a dodici mila euro e l'età di almeno uno dei due coniugi non sia superiore ai 35 anni alla data del matrimonio. La durata dell'esenzione è di anni due dall'accoglimento della relativa istanza.
 - f) Esenzione totale per i giovani di età inferiore a 35 anni senza ulteriori redditi che intraprendono ovvero hanno intrapreso un'attività commerciale nel territorio comunale. La durata dell'esenzione è di anni due dall'accoglimento della relativa istanza.
2. Le agevolazioni di tariffa sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste.
4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dall'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate. Nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/1993.
5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Si applicano le classi definite con il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 16.02.1995, alle quali si rinvia espressamente.
2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 13 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione di rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto 507/1993; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tasse giornaliere, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 507/1993.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

PARTE II – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

ART. 14 - DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatto su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere esatta ubicazione del fabbricato, la cui superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo 507/1993:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 16 – RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del Decreto Legislativo 507/1993.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto e ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 17 – RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto e ruolo rispetto e quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta e ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni della ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64 comma 4 del Decreto Legislativo 507/1993 da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento: lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, colati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18 - SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 75 del Decreto Legislativo 507/1993.

ART. 19 – CONTENZIOSO

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - ABROGAZIONI

Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni deliberate incompatibili con le norme del presente provvedimento.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.